



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Conforme al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

### PARTE SPECIALE

## OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

00	18/10/2021	Emissione		
Rev	Data	Causale	Redazione	Approvazione Organo amministrativo

## SOMMARIO

1. Ambito applicativo ed obiettivi.....	4
2. I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.....	6
3. I Processi sensibili.....	7
4. L'organigramma della sicurezza.....	7
5. I Principi generali di comportamento.....	13
6. I Protocolli su salute e sicurezza sul lavoro.....	17
6.1. Attività di controllo generale.....	17
6.2. Esistenza di un sistema di gestione sicurezza e salute certificato ISO 45001.....	18
6.3. Esistenza di una politica in tema di salute e sicurezza sul lavoro.....	18
6.4. Esistenza di un Piano di miglioramento e/o di un Piano investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	18
6.5. Esistenza di una procedura per la corretta individuazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro.....	18
6.6. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.....	19
6.7. Misure relative ai luoghi di lavoro aziendale.....	20
6.8. Sistema di gestione del DVR.....	20
6.9. Adeguatezza di disposizioni riguardanti la gestione dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC).....	21
6.10. Gestione delle emergenze e del primo soccorso.....	21
6.11. Misure per la prevenzione incendi.....	21
6.12. Modalità di gestione dell'informazione, della formazione..... e dell'addestramento del personale sulle tematiche di salute e sicurezza.....	22
6.13. Modalità di gestione dei rapporti con imprese appaltatrici.....	23
6.14. Luoghi di lavoro di terzi nei quali prestano occasionalmente la loro attività dipendenti del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI.....	25



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



6.15.	Attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali.....	25
6.16.	Verifiche ispettive esterne (ispezioni di ASL, INAIL, Vigili del Fuoco) e modalità di gestione di azioni correttive esterne .....	26
6.17.	Rilevazione, registrazione ed investigazione degli infortuni, degli incidenti e dei quasi incidenti.....	26
6.18.	Sorveglianza sanitaria .....	26
6.19.	Audit interni in materia di salute e sicurezza .....	27
6.20.	Esistenza di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione .....	28
6.21.	Modalità di gestione della riunione periodica sulla sicurezza e conformità rispetto ai requisiti ex art. 35 D. Lgs. 81/2008.....	28
7.	I flussi informativi.....	29
8.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	31

## 1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI

La presente Parte Speciale si riferisce ai **reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro** richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001.

Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che al Gruppo Ormeggiatori si applica sia il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) e il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999 n.271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485)

L'articolo 30 del D.Lgs.81/2008 dispone che:

1. *Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*
  - a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
  - b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
  - c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
  - d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
  - e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
  - f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
  - g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
  - h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*
2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 3.*
3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*
4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."*



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



In applicazione a quanto richiamato, la presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l.;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, ed i lavoratori, nonché i consulenti e partner di GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

## 2. I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 231/2001 prevede l'**art. 25-septies** che regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose si configurano con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (codice penale, articoli 589 e 590).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Questo è uno dei pochi casi in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso. Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali individuano nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di lavoratori o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 25-septies:

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

I reati considerati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 sono descritti di seguito.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato di omicidio colposo si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo. Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose (art. 590, terzo comma, c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale.





# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di **natura colposa**, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

### 3. I PROCESSI SENSIBILI

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 271/99, la Società adotta e tiene aggiornato il “Documento di Valutazione dei Rischi” e “Piano di Sicurezza”, che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza.

Le aree e le attività operative maggiormente esposte a rischio, in relazione ai reati connessi alla sicurezza, sono le stesse aree già individuate nell'ambito del Documento di Valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.271/99.

Il programma di miglioramento è esposto nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di emissione della presente Parte Speciale.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto in ottemperanza del D. Lgs. 81/2008 e “piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 271/99 costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante della presente parte speciale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

### 4. L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

In materia di **organizzazione** ai fini della sicurezza, GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l.si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La struttura è analiticamente indicata nel documento INCARICHI NEL SISTEMA DI GESTIONE (Mod.201B vers.01 del 12/05/2021).

Nell'organigramma aziendale sono individuati i preposti ai fini della sicurezza. Tuttavia, tali ruoli, alla data di approvazione del presente Modello, sono stati formalizzati. Sono presenti le nomine ufficiali, conformemente a quanto disciplinato agli art. 19 del D. Lgs. 81/08.

I ruoli e i compiti dei singoli attori dell'organigramma della sicurezza sono di seguito indicati.

<b>Datore di lavoro</b>
<b><i>Doveri ex artt. 17 e 18, D. Lgs. 81/2008</i></b>
<p>A norma dell'art.17, il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la valutazione di tutti i rischi con al conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);</li> <li>• la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).</li> </ul> <p>Tra gli altri doveri il datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e per il supporto alla valutazione dei rischi;</li> <li>• designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;</li> <li>① affidare i compiti ai lavoratori e tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla loro salute e alla sicurezza;</li> <li>① fornire ai lavoratori necessari e idonei DPI sentito il RSPP e il medico competente; <ul style="list-style-type: none"> <li>prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</li> </ul> </li> <li>① richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI messi a loro disposizione;</li> <li>① inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze perviste;</li> <li>① adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</li> <li>① informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</li> <li>① astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato;</li> <li>① adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro secondo le misure previste dall'art. 43 relativamente alla gestione delle emergenze;</li> <li>① munire i lavoratori della tessera di riconoscimento;</li> <li>① vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;</li> <li>① adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;</li> <li>① convocare le riunioni periodiche di cui all'art.35.</li> </ul>



## Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

*Doveri ex art. 32, 33 e seguenti, D. Lgs. 81/2008*

Il RSPP è responsabile del monitoraggio del sistema di prevenzione e protezione in atto e dell'aggiornamento periodico del DVR, provvede all'aggiornamento dei rischi, all'individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all'individuazione delle misure per la sicurezza sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di riferimento.

In particolare, è responsabile:

- ① della verifica della coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati;
- ① dell'attuazione, attraverso adeguata pianificazione temporale delle verifiche sul rispetto degli obblighi a carico dei lavoratori inerenti l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite, l'utilizzo corretto di attrezzature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto, dispositivi di sicurezza e di protezione, la segnalazione immediata di deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione e di condizioni di pericolo, il divieto di rimozione o alterazione dei dispositivi di protezione e sicurezza.

Il RSPP ha inoltre i seguenti compiti e responsabilità:

- ① proporre e monitorare programmi di informazione e formazione per i dipendenti ai sensi dell'art. 36 e 37 del T.U.;
- ① organizzare la riunione annuale prevista dall'art. 35 del D.Lgs.81/08;
- ① verificare, in sede di sopralluogo nei luoghi di lavoro aziendale, il corretto utilizzo dei D.P.I.;
- ① informare il Datore di Lavoro sugli aggiornamenti di legge applicabili all'attività aziendale e

- proporre le integrazioni ritenute necessarie o opportune;
- 0 supportare il Datore di lavoro e/o il suo delegato nell'adempimento dei suoi obblighi di cui all'art. 18 (valutazione e scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze chimiche, dei rischi per la sicurezza e salute, ecc.);
- 0 formulare azioni correttive/straordinarie in presenza di rilievi emersi a seguito di controlli da parte degli organi ispettivi o a seguito di denunce di infortuni o malattie professionali.

## Preposto

### *Doveri ex art. 19, D. Lgs. 81/2008*

A norma di legge è considerato preposto chiunque assuma nelle circostanze una posizione di preminenza tale, rispetto agli altri lavoratori, da poter impartire istruzioni e direttive sulle modalità di svolgimento del lavoro e chi conseguentemente è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del rispetto di queste da parte dei lavoratori.

Il Preposto, la cui qualifica si configura di fatto in relazione alle mansioni effettivamente svolte anche temporaneamente in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:

- 0 sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso d'inosservanza, informa i superiori diretti;
- 0 verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 0 richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- 0 fa osservare ai lavoratori i doveri che a loro competono per legge e segnala gli inadempimenti ai diretti superiori;
- 0 segnalare tempestivamente ai diretti superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale che ogni altra condizione di pericolo si verifichi durante il lavoro ovvero delle quali venga a conoscenza sulla base delle informazioni ricevute
- 0 in caso di pericolo grave e immediato dà istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 0 informa tempestivamente i lavoratori sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione e si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

Il Preposto è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs.81/08.

## Lavoratori

### *Doveri ex art. 20, D. Lgs. 81/2008*

Nell'ambito dell'attività formativa ai dipendenti è data altresì comunicazione dei doveri che a questi spettano per legge in materia di sicurezza (art. 20 D.Lgs.81/08.).

In particolare, i lavoratori hanno il dovere di:

- ① osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ① utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ① utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- ① segnalare immediatamente al responsabile della sicurezza, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ① non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ① non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ① sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- ① contribuire, insieme al responsabile della sicurezza, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- ① partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dalla società.

I lavoratori sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 59 del T.U.

## *Medico competente*

### *Doveri ex art. 25, D. Lgs. 81/2008*

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e

protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Egli ha l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro anche mediante l'esauriente sottoposizione a questi dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria<sup>11</sup>.

Il Medico competente attua un programma di sorveglianza sanitaria e in particolare effettua visite mediche e altri esami necessari per verificare l'idoneità dei lavoratori a svolgere una mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- ① la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (solitamente una volta all'anno).

### ***Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex art 50, D. Lgs. 81/2008***

In conformità alle disposizioni del D.Lgs.81/08, il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni ed è consultato preventivamente e tempestivamente:

- in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità;
- sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla nomina del medico competente;
- sull'attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, di evacuazione dei luoghi di lavoro;
- in merito all'organizzazione dell'attività di formazione;
- in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, esprimendo in tali circostanza osservazioni e pareri.

Tra i suoi doveri di legge:

- ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs.81/08;
- avvertire il RSPP sui rischi individuati nel corso della sua attività.

È informato sull'attività svolta dai servizi di vigilanza e sulle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro e dai dirigenti in relazione alla gestione delle sostanze e dei preparati pericolosi, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali.

Qualora il Responsabile ritenga che tali misure e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro può fare ricorso alle autorità competenti.



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



## 5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Al fine di rafforzare il sistema di prevenzione per la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, si prevede il pieno e costante impegno da parte del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. di rispettare nelle decisioni di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i principi e criteri fondamentali previsti nel Codice Etico nel paragrafo 6.1 "Rapporti con il personale", ed i principi stabiliti dall'art. 15 dal D. Lgs. 81/2008 che sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti, i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- m) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- n) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
- o) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- p) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- q) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

Tali principi sono utilizzati dal GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. per definire le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare<sup>1</sup>:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

---

<sup>1</sup> Art. 30, comma 1, D.Lgs. 81/2008.



L'Azienda provvede a predisporre:

1. idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) ad i);
2. un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
3. un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;

- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori.



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



In generale tutti i destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

## 6. I PROTOCOLLI SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I presenti protocolli si inseriscono in un ampio sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra i quali si ricordano i principali documenti:

- Codice Etico
- Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. 81/2008)
- Piano di Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (D.Lgs.271/1999)
- Altre parti speciali
- Procedure ISO 45001:2018
- Certificazione ISO 45001:2018

La Società dispone al momento dell'approvazione del presente Modello della certificazione ISO 45001:2018.

### 6.1 ATTIVITA' DI CONTROLLO GENERALE

Il datore di lavoro deve attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro (il RQSA prevede alcune check-list per verifiche e controlli sulle procedure, che saranno implementate su altri settori e attività specifiche all'occorrenza).

Il datore di lavoro, che in questo caso, ricopre la qualifica di RSPP in conformità alle disposizioni di cui all'art.34 del D.Lgs.81/08, deve anche controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di valutazione dei rischi.

I controlli periodici svolti dal datore di lavoro devono anche essere finalizzati alla verifica dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sono previsti due sopralluoghi all'anno negli ambienti di lavoro da parte del Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS, uno come previsto dal D. Lgs.81/2008 e uno sulle imbarcazioni come previsto dal D. Lgs. 271/99.

Tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione e in possesso di idonei e adeguati dispositivi di protezione individuali.

In presenza di particolari situazioni di gravità e pericolo, il datore di lavoro deve tempestivamente informare l'OdV.



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



## **6.2 ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE E SALUTE CERTIFICATO ISO 45001:2018**

La Società dispone, al momento dell'approvazione del presente Modello, della certificazione ISO 45001:2018.

## **6.3 ESISTENZA DI UNA POLITICA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

E' presente un documento formalizzato di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere, e che:

- sia formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
- contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- preveda l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
- sia adeguatamente diffuso ai lavoratori e alle parti interessate;
- sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi).

## **6.4 ESISTENZA DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO**

E' presente un Piano di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dal GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI che:

- contiene una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione.

Il Documento di valutazione dei rischi predisposto dal Datore di Lavoro risulta completato con una matrice di rischio dove vengono definiti e valutati i piani di miglioramento da attuare con l'impatto che questi potranno avere sulla riduzione del rischio.

## **6.5 ESISTENZA DI UNA PROCEDURA PER LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUTE SUL LAVORO**

È presente una procedura che definisce ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:

- l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;

- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.

La Società svolge un'attenta verifica del rispetto delle prescrizioni legali. A tale riguardo, si è dotata della procedura **QM\_PG\_07 "Gestione dei requisiti legali e di altro tipo"**, che ha appunto tra gli obiettivi:

- individuare le prescrizioni legali applicabili alle attività della società, prendendo in considerazione quanto correlato con il suo Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere il controllo delle prescrizioni legali ed individuare obblighi e adempimenti che derivano dalle prescrizioni legali applicabili, definendone le responsabilità di gestione;
- definire le modalità con le quali condurre e mantenere aggiornata una analisi di conformità legislativa, nel campo della legislazione di sicurezza, finalizzata ad individuare gli obblighi e gli adempimenti che ne conseguono.

L'analisi di conformità legislativa è condotta, per tutti i luoghi di lavoro con una periodicità almeno annuale, nonché a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario (in particolare, in presenza di emanazioni e/o modifiche di leggi e/o normative applicabili, di introduzione di modifiche nei processi, etc.).

A tale scopo il Datore di lavoro definisce un programma annuale con la pianificazione delle verifiche legislative per ciascuna sede di lavoro e/o sito applicabile.

## 6.6 CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

A norma degli artt. 18, comma 1, lett. s) e art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.

Altro aspetto su cui soffermarsi è l'obbligo di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle nomine e sulle designazioni dei soggetti responsabili della sicurezza.

La Società ha predisposto le procedure **SM\_PS\_02 "Gestione delle riunioni per la sicurezza"** e **SM\_PS\_04 "Gestione della valutazione dei rischi"**, dove vengono definite le modalità e le responsabilità per promuovere ed assicurare la partecipazione e la consultazione del personale e delle pertinenti parti interessate nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro.



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



## 6.7 MISURE RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO AZIEDALI

Gli uffici amministrativi tecnici dove i lavoratori del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. svolgono le loro attività sono di proprietà del demanio, mediante concessione che ricomprende anche lo specchio d'acqua antistante.

Il GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l.; oltre ad aver assolto a tutte le misure generali di tutela previste dal D.Lgs.81/08, fornisce ai propri lavoratori le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si svolgono le attività.

In caso di svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile da parte del demanio, cui competono le responsabilità strutturali dello stesso in quanto proprietario, il datore di lavoro del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. con l'ausilio del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, favorisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 26 del TUS, partecipando congiuntamente alla definizione del DUVRI.

## 6.8 SISTEMA DI GESTIONE DEL DVR

Il DVR ed il DUVRI devono essere tenuti periodicamente aggiornati.

In particolare, la Società deve analizzare periodicamente la sussistenza dei seguenti requisiti del DVR:

- esistenza e presenza di data certa;
- completezza, rispetto alle mansioni e ai rischi insiti nel modello di business dell'organizzazione e agli obblighi normativi (stress da lavoro correlato, incendio, rumore, ecc.);
- pertinenza, nello specifico contestualizzazione della valutazione dei rischi ai processi gestionali tipici della società (mansioni-ambienti di lavoro- attrezzature e sostanze utilizzate-rischi);
- grado di aggiornamento.



## 6.9 ADEGUATEZZA DI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E COLLETTIVA (DPC)

Esistenza di una procedura aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva. In particolare, tale procedura:

- deve mettere in relazione i DPI e i DPC con i rischi (come parte integrante del DVR);
- deve definire le modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato dei DPI;
- deve prevedere la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con RSPP).

La Società ha predisposto, al riguardo, la procedura SM\_PS\_01 “Gestione dei DPI e delle attrezzature ed indumenti per la sicurezza” e il documento “Rappresentazione fotografica per l'utilizzo e manutenzione dei DPI nelle varie condizioni operative”.

## 6.10 GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

La Società deve prevedere un'adeguata gestione delle emergenze e del primo soccorso, atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, deve essere predisposto un sistema tale da permettere:

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

La Società ha predisposto, al riguardo il PGE ovvero il Piano di Gestione delle Emergenze.

## 6.12 MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI

Definizione, da parte della Società, di adeguate misure per la prevenzione degli incendi. In particolare:

- monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI, compreso il monitoraggio delle prescrizioni previste da VV.F. (ove applicabile come previsto dal D.P.R. 151/2011);
- indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del “registro incendio” attraverso la procedura **QM\_IQ\_08 Gestione manutenzione estintori** ;
- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità relative al sistema antincendio.

## **6.12 MODALITA' DI GESTIONE DELL'INFORMAZIONE, DELLA FORMAZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE SULLE TEMATICHE DI SALUTE E SICUREZZA**

Esistenza di una procedura aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare, tale procedura deve disciplinare:

- l'informativa periodica del Datore di Lavoro verso i lavoratori;
- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Esistenza di una procedura aziendale che regolamenti il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tale procedura deve, tra l'altro contenere:

- la previsione di attività di informazione e formazione di ciascun lavoratore, con particolare riferimento a rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico Competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- la definizione della periodicità dell'erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose) nel rispetto della normativa vigente;
- la previsione di attività di informazione, formazione ed aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Primo Soccorso);
- un Piano di Formazione su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.

Esistenza di una procedura aziendale che regolamenti le attività di addestramento. In particolare, tale procedura deve prevedere:

- ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento;
- tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
- ambito, contenuti e modalità dell'addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.

La Società ottempera ai requisiti di formazione previsti dall'accordo Quadro Stato – Regioni ed elabora un prospetto che riepiloga le attività formative svolte da ciascun lavoratore, confrontandole con quelle minime previste da tale accordo quadro, segnalando così eventuali lacune.

La Società dà chiara evidenza dell'organigramma sulla sicurezza, anche tramite affissione nei locali aziendali.

I preposti alla sicurezza sono costantemente aggiornati sui loro doveri e responsabilità anche

tramite periodiche attività di formazione.

La Società ha predisposto la procedura QM\_PG\_03 “Gestione dell’addestramento, consapevolezza, sensibilizzazione e competenze” avente lo scopo di definire responsabilità e modalità:

- per la formalizzazione di ruoli, responsabilità e competenze del personale aziendale, nonché per la valutazione periodica dello stesso;
- per la formazione del personale sulla base delle esigenze rilevate in relazione ai servizi che l’azienda fornisce ed in considerazione delle normative di riferimento;
- per la pianificazione della formazione;
- per la gestione dell’archivio delle registrazioni delle attività di formazione erogata.

## 6.13 MODALITA’ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON IMPRESE APPALTATRICI

Definizione di adeguate modalità e contenuti dell’informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l’insieme delle norme e prescrizioni che un’impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori.

Per quanto riguarda i DUVRI, questo deve elencare tutti i possibili rischi di interazione che possano sorgere in relazione alla attività proprie del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. e di quelle dell’Appaltatore. In particolare, in caso di affidamento di lavori all’impresa appaltatrice da svolgersi presso le sedi operative del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l., dovranno essere inviati, da parte della società appaltatrice, i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) o all’ordine professionale di appartenenza, che dovranno essere inviati nuovamente alla scadenza (6 mesi dalla data di rilascio);
- certificato di iscrizione ad albi particolari, se posseduto (es. albo gestori ambientali);
- la documentazione attestante la certificazione dell’organizzazione eventualmente posseduta per qualità, ambiente, sicurezza, ecc... (esempio non esaustivo: ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001, ecc...)
- autocertificazione dell’impresa appaltatrice resa nelle forme dell’art. 47, DPR 445/00 circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- certificazioni di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (se non già ottenuta direttamente dal GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l.);
- dichiarazione attestante che il fornitore non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che non ci sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, rilasciata attraverso la forma indicata dal DPR 445/2000;
- (solo per fornitori di lavori e/o servizi e solo nel caso l’impresa voglia essere qualificata per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del DPR n.177 del 14/09/2011;
- consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e s.m.i.;



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



- estratto del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e l'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- copia del registro infortuni (ultimi tre anni) o in sostituzione autocertificazione analisi infortuni ai sensi delle norme tecniche pertinenti;
- specifica documentazione attestante lo svolgimento di un'adeguata attività formativa ai dipendenti della Società appaltatrice che svolgeranno la propria opera presso le sedi del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l.;
- quant'altro ritenuto necessario alla qualificazione e/o riqualificazione dei fornitori.

Nel caso di lavoratori autonomi coinvolti in lavori da eseguire presso una delle sedi operative della Società, questi dovranno esibire almeno:

- 1) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- 2) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- 3) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

In caso di sub-appalto il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui sopra.

Il GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. emana un capitolato speciale degli appalti che, tra le altre cose, detta prescrizioni puntuali che l'appaltatore dovrà seguire anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le clausole di seguito riportate dovranno essere replicate anche nei futuri appalti per i lavori di manutenzione delle reti di gas metano, estensione e sostituzione delle stesse, supporto al pronto intervento diurno e notturno feriale e estivo, realizzazione degli allacciamenti, salvo adattamenti che non comportino un sostanziale indebolimento del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs.81/08.



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



L'incarico a tali soggetti deve essere assegnato in forma scritta e deve prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società. Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati dal GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. con partner e consulenti, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, lo devono comunque dichiarare ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società);
- impegnarsi al rispetto assoluto del D. Lgs. 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008;
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 a carico del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01.

Infine, deve essere contenuta specifica *clausola risolutiva espressa* come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

## **6.14 LUOGHI DI LAVORO DI TERZI NEI QUALI PRESTANO OCCASIONALMENTE LA LORO ATTIVITA' I LAVORATORI DEL GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI**

Il Datore di lavoro deve acquisire la documentazione inerente alla sicurezza dei luoghi di lavoro in cui il personale del GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. si trova ad operare – se diversi da quelli definiti nel proprio DVR – ottemperando a quanto disposto dall'art. 26, partecipando alla redazione congiunta del DUVRI e di quanto collegato (ad es. ordinanza autorità portuale)

## **6.15 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE/ISPEZIONE DEGLI ASSET AZIENDALI**

Presenza di adeguate, programmate e formalizzate attività di manutenzione/ispezione di impianti, macchine e attrezzature affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare, predisporre:

- l'inventario degli asset aziendali con relativa documentazione tecnica associata;
- gli asset sottoposti ad attività di ispezione da parte di Organi di controllo;
- i ruoli, responsabilità e modalità di gestione di impianti, macchine e attrezzature;
- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione





# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



tramite personale qualificato e idoneo.

A tal fine la Società ha redatto diverse procedure per tenere monitorati tutti gli asset presi in considerazione.

## **6.16 VERIFICHE ISPETTIVE ESTERNE (ISPEZIONI DI ASL, CAPITANERIA, VIGILI DEL FUOCO) E MODALITA' DI GESTIONE DI AZIONI CORRETTIVE ESTERNE**

Esistenza di disposizioni aziendali che individuino in maniera chiara i soggetti autorizzati a rendere informazioni agli organi di controllo esterno in caso di ispezioni.

Esistenza di comunicazioni interne adeguate e tempestive con l'Organismo di Vigilanza e la Direzione aziendale relativamente all'inizio dell'attività ispettiva, all'esito delle ispezioni effettuate e di eventuali procedimenti sanzionatori.

Nel caso di azioni da attuare a seguito di prescrizioni deve essere attuato un sistema di monitoraggio per verificare l'effettiva attuazione delle azioni da implementare ed il rispetto dei termini definiti dalla prescrizione medesima.

## **6.17 RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE ED INVESTIGAZIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI E DEI QUASI INCIDENTI**

Esistenza di una procedura aziendale che indichi:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al Datore di Lavoro;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni, degli incidenti e dei "mancati incidenti" occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

La Società ha predisposto la procedura SM\_PS\_03 "Gestione ed indagine a seguito di infortuni e/o incidenti, accaduti o mancati", avente lo scopo di definire la metodologia per individuare e rimuovere le cause che hanno determinato l'infortunio o il mancato infortunio, realizzando misure di miglioramento della sicurezza dei lavoratori e monitorare la loro efficacia.

## **6.18 SORVEGLIANZA SANITARIA**

La sorveglianza sanitaria deve comprendere:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui sopra comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al



rischio e ritenuti necessari dal medico competente.

Il GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI Soc. Coop. a.r.l. ha predisposto una specifica istruzione operativa, Allegato alla procedura QM\_PG\_08 Gestione dei ruoli e delle responsabilità che rappresenta parte integrante dell'incarico professionale per l'affidamento del compito di Sorveglianza Sanitaria al Medico Competente nei casi previsti dalle leggi (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 271/99).

## 6.19 AUDIT INTERNI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Per ciascuna ambiente di lavoro vengono svolte verifiche specifiche inerenti i seguenti temi della salute e sicurezza sul lavoro:

- Aspetti Gestionali, organizzativi ed analisi del rischio
- RSPP, RLS, Sorveglianza Sanitaria Generali
- Formazione e Informazione
- Uso di macchine ed attrezzature
- Impianti
- Sostanze pericolose
- Amianto
- Prevenzione incendi
- Ambienti di Lavoro
- Rumore e Vibrazioni
- Radiazioni ionizzanti naturali
- Dispositivi di Protezione Individuale
- Segnaletica

I risultati dell'analisi sono riportati su specifico documento nel quale sono individuati:

- l'esito della verifica con obblighi ottemperati e da ottemperare per ciascun ambito in materia di salute e sicurezza;
- il riepilogo dei punteggi conseguiti per ciascun ambito in materia di salute e sicurezza;
- il riepilogo delle anomalie riscontrate e delle azioni correttive definite.

In relazione allo specifico protocollo, la società ha predisposto le seguenti procedure:

- **QM\_PQ\_02 “Verifiche ispettive interne”**, con lo scopo di definire i criteri generali, le metodologie e le responsabilità degli audit interni con lo scopo di verificare la conformità del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza aziendale a quanto previsto dal Manuale e di valutare se le attività svolte risultano idonee al conseguimento degli obiettivi prefissati;
- **QM\_PQ\_01 “Non conformità e Azioni Correttive/Preventive”**, al fine di stabilire le responsabilità e le modalità delle azioni correttive e preventive sui processi, prodotti, servizi ed organizzazione al fine di prevenire, eliminare o minimizzare il verificarsi di problemi sistematici sia all'interno che all'esterno dell'Azienda;
- **QM\_PQ\_01 “Non conformità e Azioni Correttive/Preventive”**, finalizzata a definire le attività e le responsabilità relative alla gestione delle non conformità.

## **6.20 ESISTENZA DI UNA PROCEDURA AZIENDALE CHE DISCIPLINI, RESPONSABILITA' E MODALITA' OPERATIVE DELLE ATTIVITA' DI REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E L'ALTA DIREZIONE**

Esistenza di una procedura aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione.

## **6.21 MODALITA' DI GESTIONE DELLA RIUNIONE PERIODICA SULLA SALUTE E SICUREZZA E CONFORMITA' RISPETTO AI REQUISITI EX ART.35 D.LGS.81/2008 e ART.14 D.LGS271/99.**

Verifica dello svolgimento negli ultimi 12 mesi della riunione periodica.

Presenza dei soggetti previsti dall'art. 35 del D.Lgs.81/08 e art.14 del D.Lgs.271/99 (datore di lavoro o un suo rappresentante, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro).

Rispetto dei contenuti previsti dall'art. 35, comma 2 del D.Lgs.81/08:

- il documento di valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08);
- Piano della Sicurezza (D.Lgs.271/99)
- Il Piano di Gestione delle Emergenze
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- Il Sistema di Gestione ISO 45001;
- i programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Rispetto dei contenuti previsti dall'art. 14 del D.Lgs.271/99:

- a) le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo, ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato nel piano di sicurezza di cui all'articolo 6, comma 1;
- b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
- c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi, predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- d) eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

A conclusione della riunione è redatto apposito verbale che è conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione. Copia del suddetto verbale è affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio.

## 7.0 FLUSSI INFORMATIVI

Il Datore di lavoro dovrà trasmettere periodicamente a seconda dell'evento occorso all'OdV una scheda contenente i seguenti flussi informativi:

ARGOMENTO DI VALUTAZIONE	QUANTITA'
N° di infortuni occorsi	
N° dei giorni complessivi di prognosi iniziale	
N° inchieste infortuni concluse	
N° inchieste infortuni concluse con riscontro di violazione correlata all'evento	
N° di mancati incidenti segnalati	
N° di comportamenti pericolosi	
N° di azioni correttive intraprese	
N° di richiami scritti ai lavoratori per mancanza dei DPI obbligatori	
N° di richiami scritti ai lavoratori per mancato rispetto delle procedure di lavoro sicuro	
N° di segnalazioni di carenze delle protezioni su macchinari ed impianti	
N° di ore in riunione interne su temi di salute e sicurezza del lavoro	
N° di visite ispettive degli organi di controllo → in caso di visite ispettive trasmissione entro le 24 ore del verbale di accesso	
N° di giorni di visita ispettiva da parte degli organi di controllo	
N° di documenti (o files) oggetto dell'ispezione → compreso indicazioni sulle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza	
N° di documenti (o files) sequestrati o fotocopiati	
N° di violazioni riscontrate	
N° di verbali di prescrizioni	
N° di verbali di disposizioni	
N° di contenziosi in essere con organi di controllo	
N° di ore di formazione (sicurezza sul lavoro, d.lgs. 231/2001)	
N° di ore di informazione	
N° sanzioni disciplinari (sospensione, sospensione in assenza di retribuzione, ecc.)	
Informazioni su modifiche organigramma sicurezza (in caso di modifiche allegare nuovo org.)	
N° sospensioni ai sensi dell'art.14 D.l.gs 81/08	
N° inchieste malattie professionali	
N° inchieste malattie professionali concluse	
N° inchieste malattie professionali concluse con riscontro di violazione correlata all'evento	
N° controlli del protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie	



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



Inoltre, la Società attiva un sistema periodico di flussi informativi denominato Registro dei pericoli dislocati in ambito portuale che promana dai lavoratori e preposti alla sicurezza ed è indirizzato al RSPP. Per mezzo di tale flusso si segnalano eventuali situazioni di pericolo per i lavoratori ed altri eventi di rilievo.



# GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI CAGLIARI

Società Cooperativa  
Servizi Nautici h 24



## 8.0 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

A questo riguardo si precisa che la segnalazione di un'eventuale deviazione al Modello in relazione al tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro potrà essere raccolta dal RSPP e fornita all'OdV attraverso la casella stessa o attraverso canali diversi.

Inoltre il RSPP è tenuto a dare tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di morte o lesione personale colposa.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifica per la presente parte del Modello Organizzativo:

- ✓ verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati in materia di salute e sicurezza;
- ✓ verifica che i contratti di appalto siano adeguatamente formalizzati e che sia presente la cd. "clausola 231";
- ✓ verifica che sia attivo un sistema di monitoraggio dei lavori eseguiti dagli appaltatori e subappaltatori, anche sotto il profilo dell'idoneità preventiva di infortuni;
- ✓ monitora l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, attraverso controlli a campione;
- ✓ prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenziano una situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili, i reati indicati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
- ✓ comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti (Datore di Lavoro, RSPP, ecc.);

Qualora dovessero venire in essere problematiche tali da rendere evidente un pericolo di commissione, anche potenziale, dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione scritta al datore di lavoro, per l'adozione delle specifiche azioni necessarie.